

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

PROTOCOLLO DI COORDINAMENTO TRA

PROCURE DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI TORINO

E

LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Oggi 14 gennaio 2025 in Torino, negli Uffici della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, tra i sottoscritti Procuratori della Repubblica del distretto e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta si conviene quanto segue.

I sottoscritti:

- rilevata l'opportunità del coordinamento tra la Procura presso il Tribunale per i Minorenni e le Procure Ordinarie, così come previsto dalle risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura in date 7 luglio 2010 e 9 maggio 2018, rispettivamente in tema di organizzazione delle Procure Minorili e di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica;
- ➢ considerato che la risoluzione del CSM del 9 maggio 2018 al punto 7 evidenzia "la necessità di esplorare misure di protezione della vittima ulteriori rispetto alle misure cautelari, volte specificamente a prevenire la reiterazione di condotte violente da parte dell'agente", con un "approccio integrato" da attuarsi con "l'adozione di protocolli che disciplinino le comunicazioni tra i diversi uffici di Procura, l'eventuale trasmissione degli atti, le modalità della loro utilizzazione" nel rispetto del segreto investigativo; e che la necessità di costante interlocuzione tra Procure Ordinarie e le Procure presso il Tribunale per i Minorenni sia in materia penale sia in materia civile è stata ribadita dalla nuova Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura;
- rilevata la necessità di regolare i rapporti tra uffici nei casi in cui, ai sensi dell'art.

- 38 disp. att c.c., competente ad adottare provvedimenti a protezione del minore sia il Tribunale davanti al quale pende il giudizio di separazione, divorzio tra i genitori o affidamento;
- considerata l'opportunità di raccordo, altresì, nei casi di procedimenti nei confronti di indagati che siano anche genitori di figli minori e nei casi di misure cautelari disposte nei loro confronti;
- ➤ valutata infine la delibera del CSM in data 31 ottobre 2017 in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata;

convengono:

1. Notizia di reato

Le interlocuzioni tra le Procure interessate andranno curate dai magistrati assegnatari dei procedimenti qui in esame con la massima cura e tempestività. A tal fine, l'interlocuzione diretta telefonica, o via mail, appare la misura più celere ed efficace. Ciò premesso, valgono le seguenti previsioni, dirette ad agevolare i contatti soprattutto nelle prime fasi, quando non è ancora noto il nome del magistrato dell'Ufficio con cui occorre comunicare.

- A) Quando la Procura presso il Tribunale Ordinario riceve la *notitia criminis* relativa ad ipotesi di abuso sessuale e maltrattamenti ai danni di minori in ambito familiare o di genitori con figli minori, o comunque di un reato commesso in ambito familiare da cui possa derivare un pregiudizio per un minore, il magistrato titolare del procedimento:
 - A.1) se la Procura presso il Tribunale per i Minorenni non sia in indirizzo, provvederà a trasmettere copia degli atti a questo Ufficio, segnalando con immediatezza, con la missiva di trasmissione, se sussistono esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'AG Minorile;
 - A.2) se la Procura presso il Tribunale per i Minorenni sia destinataria della notizia, provvederà a comunicare, mediante casella di posta elettronica concordata, il nominativo del magistrato titolare del procedimento penale; reciprocamente, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni segnalerà numero e titolare del fascicolo "U.A.C." e a segnalare se sussistono esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'AG Minorile. Resta salva la valutazione autonoma del PMM, circa l'urgenza della messa in tutela, e dell'effettiva necessità di segretezza degli atti, in particolare quando già emergano elementi che depongano per

un'avvenuta discovery (es. arresti o comunque già avvenuta applicazione di misure cautelari, perquisizioni già avvenute, 403 CC già eseguiti). Nelle ipotesi in cui, a seguito di autonoma valutazione e nel superiore interesse del minore, il PMM ritenga di dover intervenire, indipendentemente dalla già avvenuta ostensione degli atti, sarà sua cura informare il PM in modo da consentirgli di avviare ogni iniziativa investigativa che reputerà necessaria ai fini della prosecuzione della propria attività di indagine.

Si ricorda che l'art. 609-decies c.p., in tema di comunicazione di notizie di alcuni titoli di reato, commessi ai danni di minore, o da uno dei genitori in danno dell'altro genitore, è stato modificato dal D.L. n. 123/2023, convertito nella Legge n.59/2023, nel senso che, ora e in raccordo con il sistema, <u>la comunicazione è dovuta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni,</u> e non più all'organo giudicante.

E' necessario che:

- La notizia <u>sia tempestiva</u>, rispetto all'avvio dell'indagine; a tal proposito si evidenzia che il fascicolo U.A.C. della Procura presso il Tribunale per i Minorenni non è ostensibile a terzi, finché gli atti in esso contenuti non siano posti a fondamento di un ricorso al Tribunale per i minorenni, avanti il quale vige la regola del pieno contraddittorio, e pertanto dell'impossibilità di secretazione di atti, se non quelli strettamente attinenti al luogo fisico nel quale siano collocate le persone (minori o adulti) oggetto di tutela. Però, fino a tale momento, l'esigenza di segretezza delle indagini può essere garantita dal P.M.M., su indicazione del P.M. Ordinario;
- La notizia sia corredata da dati precisi circa le persone coinvolte, e gli estremi della vicenda (ad es. è importante che si segnali se l'abuso è attribuito a terzi estranei, e i genitori si siano attivati, ovvero a genitori/ parenti o conoscenti e i genitori siano stati omissivi o conniventi) oltre al livello di segretezza richiesto; che contenga indicazioni sullo stato delle indagini, eventuali misure cautelari disposte, richieste di audizione in incidente probatorio, e altri atti determinanti discovery, quanto meno per i soggetti che possano essere interessati da procedimenti civili "de potestate" o altri.

Si rammenta, ancora, che la comunicazione ex art. 609 *decies*, quando relativa ai reati di cui agli artt. 572, 609 ter e 612 bis, per dettato testuale del secondo comma, si considera effettuata anche ai fini dell'adozione di provvedimenti *latu sensu "de potestate"*; e, a seguito della modifica dell<u>'art. 38 Disp. Att. c.c., c</u>on la conseguente attrazione di competenza in capo al Tribunale Ordinario di detti procedimenti in caso di pendenza di procedimento separativo è opportuno che il PM Ordinario verifichi, in primo luogo, se penda avanti il relativo Tribunale Ordinario taluno di detti procedimenti, in quanto, in tal caso, la competenza per l'intervento ed eventuali domande ulteriori spetta – allo stato – allo stesso Procuratore Ordinario, posto che la trasmissione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni non

potrebbe che essere seguita da una "restituzione" degli atti, quando non si palesino i presupposti per iniziativa di competenza esclusiva.

Altro obbligo di informazione del Procuratore Ordinario al Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni deriva dall'art. 570 ter C.P. introdotto sempre dal D.L. n. 123/2023, convertito in L. n. 159/2023, che sancisce tale obbligo quando il PM esercita l'azione penale nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale per inadempimento dell'obbligo scolastico.

- B) Quando la Procura presso il Tribunale per i Minorenni riceve o apprende una *notitia criminis* relativa alle ipotesi sub A), che non risulti inoltrata alla Procura Ordinaria, il magistrato titolare del procedimento, prima di adottare qualunque provvedimento, provvederà a trasmettere copia degli atti all'altro Ufficio, chiedendo che il magistrato che risulterà assegnatario del fascicolo segnali prontamente¹, tramite casella di posta elettronica concordata, se vi siano esigenze investigative finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi (ovvero dando un tempo indicativo) o se al contrario nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'AG Minorile. Comparate le diverse esigenze, in assenza di diverse indicazioni, e previo nuovo contatto per le vie brevi, la Procura presso il Tribunale per i minorenni assumerà le iniziative opportune a tutela del minore.
- C) La Procura Ordinaria segnalerà con immediatezza al PM minorile la cessazione delle esigenze investigative eventualmente opposte, trasmettendo copia degli atti di indagine compiuti, degli atti dell'incidente probatorio (trascrizioni delle dichiarazioni, eventuali perizie), della nomina di curatore richiesta al Giudice per le indagini preliminari, in caso di conflitto di interessi, e della ordinanza di applicazione di misura cautelare eventualmente emessa nei confronti dell'indagato esercente la responsabilità sul minore.
- D) La Procura presso il Tribunale per i Minorenni, a sua volta, invierà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario le relazioni dei servizi sociali, e informerà tempestivamente il PM Ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 403 c.c., nonché della presentazione di ricorso al Tribunale per i Minorenni, specificando le proprie richieste (allontanamento dalla residenza familiare, nomina tutore o curatore, sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale). Copia dei provvedimenti emessi e degli atti successivi al ricorso dovrà essere richiesta al e reciprocamente per gli atti d'indagine penale dal Tribunale per i Minorenni.

L'art. 473 bis.41 CPC prevede che il giudice che procede richieda al P.M. competente

¹ In proposito, non si ravvisa la necessità d'apporre termini alla risposta. Saranno i Procuratori della Repubblica, nei loro progetti organizzativi, a disporre misure idonee, anche di segreteria, perché la comunicazione con l'ufficio della procura minorile avvenga con la massima tempestività (cfr. l'art. 7 della Circolare del CSM 24 marzo 2017, come modificato dalla delibera 18 giugno 2018, che ha aggiunto alla norma il comma 6)

informazioni relative ad eventuali procedimenti riguardanti violenze e abusi allegati nel procedimento civile dalle parti, e la trasmissione degli atti non più coperti da segreto; e il P.M. (o altre autorità competenti) "provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto": pacifico, pertanto, che in caso di pendenza di procedimento civile la comunicazione avvenga tra P.M. procedente nel penale e Giudice.

- E) Diverso il caso in cui notizia di reato emerga <u>nel corso di pendenza</u> di procedimento civile "de potestate" (o anche di adottabilita') ed essendo gli atti ancora coperti da segreto, con necessità di atti a sorpresa, o comunque di evitarne l'ostensibilità, essi non possano essere comunicati al giudice che procede; in tal caso, è opportuno che la comunicazione sia fatta al PMM, indicandone il livello di segretezza e con impegno a comunicare quando tale esigenza sia venuta meno. Per l'estrema delicatezza del caso, si auspica un coordinamento urgente per le vie brevi, che tenga presenti le esigenze di tutela del minore. In tali casi è fondamentale la funzione di filtro del PMM che manterrà gli atti a propria esclusiva disposizione in attesa di nulla osta per il loro eventuale deposito in T.M.
- F) Si ricordano gli attuali contenuti dell'art. 293 co. 4 bis CPP che, insieme al 387 bis CPP, che prevede analogamente l'avviso anche al PM minorile dell'arresto e del fermo di madre con prole di minore età, e al 656 co 3 bis, con riferimento all'esecuzione di condanna a pena detentiva², prevede la comunicazione al Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di età minore; forse non sarebbe inopportuno avvisare anche nel caso di arresto di padre, quando comunque il reato commesso possa compromettere il ruolo genitoriale (es. rinvenimento di stupefacente in luogo accessibile a minori, o reato commesso sfruttando minori); e non solo nel caso sia disposta la custodia cautelare o l'esecuzione di pena in contesto carcerario, ma anche ove la misura cautelare sia di diversa natura, per le necessarie valutazioni in ordine alle capacità genitoriali (si pensi a reati a base violenta, anche se diretti contro vittime estranee al nucleo familiare, ma comunque indicative di personalità che agisce condotte di disturbo).

2. Obbligo di segretezza

Gli Uffici garantiscono altresì l'assoluta riservatezza:

- sul luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio;
- sull'identità e la residenza della famiglia affidataria (ove previsto) o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato (da effettuarsi ove possibile presso il curatore speciale o il tutore).

 $^{^2}$ Introdotti con D.L. 113/18 convertito nella L. 132/18

3. Ascolto del minore

Al fine di evitare al minore ripetute audizioni, laddove possibile, gli Uffici procedenti dovranno curare di ridurre al minimo l'assunzione di informazioni nei confronti della persona offesa minorenne. L'ascolto avverrà nelle forme di legge (con videoregistrazione, e con l'ausilio del consulente tecnico dotato di una specifica formazione di settore).

La presenza dei servizi faciliterà il raccordo tra gli Uffici, che disporranno così degli atti riguardanti il minore eventualmente redatti dai servizi sociali.

Si ricorda che l'art. 473 bis. 46 CPC, di nuovo conio, consente di non procedere all'ascolto del minore da parte del giudice "quando il minore è stato ascoltato in altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive"; ne deriva che l'ascolto in sede penale, anche se delegato alla p.g., dovrà possibilmente comprendere anche informazioni più vaste sui vissuti del minore e sulle relazioni esistenti con genitori parenti, insomma, sul contesto familiare in genere, e non solo sui fatti di rilevanza penale, onde dare modo al giudice di avvalersi di informazioni utili per la decisione, senza che sia necessario sottoporre il minore ad un ulteriore esame.

Laddove il minore risulti vittima di reati commessi da minorenni e maggiorenni in concorso, ovvero da parte dello stesso soggetto prima e dopo il compimento della maggiore età, le Procure competenti – salvo casi di motivate ragioni di eccezionalità—si attiveranno per il compimento di un incidente probatorio congiunto, o comunque per l'audizione congiunta da parte dei Pubblici Ministeri. In questi casi, se la Procura Ordinaria ritiene di chiedere l'incidente probatorio, inoltrerà la propria richiesta anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che rivolgerà analoga istanza al proprio G.I.P., chiedendo a quest'ultimo di raccordarsi con il G.I.P. Ordinario per l'espletamento dell'incombente. Per economia processuale, tale opzione sarà privilegiata in qualunque tipo di procedimento penale a carico di maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso, quando si renda indispensabile assumere la prova con incidente probatorio.

Appare indispensabile, in sede di audizione del minore e per l'eventuale perizia psichiatrico/psicologica circa la capacità a testimoniare dello stesso, che la scelta del professionista (neuropsichiatra infantile e/o psicologo) da parte delle due Procure converga sulla medesima persona, così da favorire un equilibrato setting tra questi ed il minore ed anche al fine di contenere i costi a carico dell'Erario.

La presente clausola dell'accordo impegna, altresì, i firmatari a farsi promotori di ulteriori accordi con gli uffici G.I.P. dei Tribunali Ordinari e Minorile del distretto affinché questi ultimi adottino la prassi dell'incidente probatorio congiunto, ove richiesti dai rispettivi uffici requirenti ai sensi del presente protocollo. L'incidente probatorio congiunto andrà tenuto, di prassi, nella sede dell'ufficio G.I.P. presso il Tribunale circondariale competente.

4. Contesti di criminalità organizzata e casi di misure cautelari adottate nei confronti di entrambi i genitori

A) La delibera del CSM in data 31 ottobre 2017 in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata richiede interventi coordinati tra le Procure, in considerazione del crescente coinvolgimento di minorenni in attività delinquenziali proprie della famiglia di appartenenza, o comunque delle ripercussioni sul corretto sviluppo psico-fisico del minore in un contesto familiare caratterizzato da modelli culturali deteriori.

Appare pertanto opportuno un raccordo tra la Procura della Repubblica - DDA, le Procure del distretto e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, finalizzato a segnalare le situazioni di concreto pregiudizio familiare, e a consentire l'adozione di provvedimenti tesi ad evitare la definitiva strutturazione criminale del minore (limitazioni di responsabilità ex art 330 c.c. e segg., collocamenti extra – familiari, misure amministrative ex art 25 R.D.L.20.7.1934 n. 1404).

Ora, l'art. 7 del D.L. n. 123/2023, convertito in L. n. 159/2023, formalizza la necessità di tale comunicazione: "Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416 -bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile".

Gli Uffici si scambieranno le informazioni utili valutando quali atti utilizzare, il momento dell'attivazione dell'Ufficio Minorile e le modalità di tutela del segreto investigativo.

La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia provvederà a comunicare tempestivamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni situazione in cui, a seguito della scelta di collaborare con la giustizia di uno dei due genitori non seguita dall'altro genitore, risulti esposto a pericolo il figlio minore di età.

5. Competenze civili

Come anticipato sopra <u>l'art. 38 Disp. Att. c.c.</u>, di nuovo recente conio, prevede l'attrazione di competenza in capo al Tribunale Ordinario dei procedimenti "de potestate" in caso di pendenza di procedimento separativo (e altri in materia di famiglia)³, pertanto, ove non ricorrano casi di iniziativa di competenza esclusiva

³ Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della

(convalida di provvedimenti ex art. 403 c.c., apertura procedura di adottabilità, o di procedimento amministrativo-rieducativo o altro), la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, quando sia a conoscenza della pendenza di uno dei suddetti procedimenti, trasmette – anche d'iniziativa – gli atti in suo possesso alla Procura Ordinaria per le richieste da avanzare nell'interesse del minore, ove si profili un possibile pregiudizio alla sua crescita.

6. Comunicazioni

Tutti i Procuratori dovranno comunicare con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni utilizzando la propria PEC e riportando nell'oggetto la dicitura "**Protocollo Minori**".

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO	
PROCURATORE DISTRETTUALE DI TORINO	
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI TORINO	
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA	
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI AOSTA	
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ASTI	

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario

DI BIELLA	
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CUNEO	
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI IVREA	
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI NOVARA	
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VERBANIA	
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VERCELLI	